



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 72 – 07 APRILE 2025**

Riunione del 02.04.2025

**49.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI**

**Sig.ra A. G.**

**Sig.ra A. F.**

**Sig.ra B. A.**

**Sig.ra C. B.**

**Sig.ra G. A.**

**Sig.ra G. G.** in persona degli esercenti la potestà genitoriale

**Sig.ra G. A.**

**Sig.ra G. A.**

**Sig.ra G. E.** in persona degli esercenti la potestà genitoriale

**Sig.ra M. N.**

**Sig.ra R. I.**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni    Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*- **Sig.ra A. G.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25,*



*aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25 nonché per aver partecipato a far data dal mese di settembre 2024 con una frequenza costante alle sedute di allenamento presso il sodalizio ASD Pianeta Volley Aprilia TEA, senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso dal sodalizio di appartenenza, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;*

- **Sig.ra A. F.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI *per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25 nonché per aver partecipato a far data dal mese di settembre 2024 con una frequenza costante alle sedute di allenamento presso il sodalizio ASD Pianeta Volley Aprilia TEA, senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso dal sodalizio di appartenenza, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;*

- **Sig.ra B. A.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI *per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato.*

- **Sig.ra C. B.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI *per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;*

- **Sig.ra G. A.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico



*Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;*

*- **Sig.ra G. G.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;*

*- **Sig.ra G. A.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;*

*- **Sig.ra G. A.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;*

*- **Sig.ra G. E.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;*



- **Sig.ra M. N.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;
- **Sig.ra R. I.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato agli Organi di Giustizia Federale in data 06.11.2024 dal Presidente della A.S.D. Pallavolo Nettuno, a mezzo del quale si evidenziava la condotta di rilevanza disciplinare ascrivibile ad alcune atlete, vincolate con il sodalizio esponente, per non avere le stesse aderito alla convocazione per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25.

Acquisito detto esposto la Procura procedeva ad ulteriori adempimenti istruttori, acquisendo l'elenco delle tesserate inadempienti e le convocazioni inoltrate a mezzo whatsapp dal sodalizio vincolante alle atlete stesse. Dal materiale probatorio acquisito emergeva che due di tali atlete, G. A. e F. A., risultavano anche aver partecipato con frequenza costante, a far data dal mese di settembre 2024, agli allenamenti presso la ASD Pianeta Volley Aprilia Tea, senza il preventivo assenso da parte del sodalizio di appartenenza.

Concluse le indagini, la Procura comunicava alle atlete il proprio intendimento di procedere al deferimento ritenendo di aver acquisito sufficienti elementi di colpevolezza.

A seguito ed in riscontro a detta comunicazione, pervenivano memorie difensive da parte di tutte le atlete coinvolte, ad eccezione di G. A..

Dalle difese emergevano alcune circostanze pacifiche ed una sostanziale identità delle ragioni addotte a sostegno della mancata adesione alla convocazione formulata a mezzo di messaggistica whatsapp.



Tutte le atlete infatti, esclusa in questa fase la tesserata M. N., davano atto dell'avvenuta ricezione del messaggio di convocazione, eccependo però l'assenza di una formale lettera da parte del sodalizio e comunque giustificando la propria condotta con problemi legati allo studio ed alla concreta impossibilità di impegnarsi su un progetto quale quello di partecipazione ad un campionato di prima divisione, come prospettato dal sodalizio vincolante.

Quanto alle atlete A. G. ed A. F., cui veniva contestata anche la circostanza di aver praticato la pallavolo presso altro sodalizio diverso da quello vincolante ed in assenza del prescritto consenso da parte di questo, le stesse – oltre a condividere le eccezioni difensive delle proprie compagne – eccepivano il carattere meramente amatoriale dell'attività svolta presso la ASD Pianeta Volley Aprilia Tea; l'atleta A. F. riferiva altresì di un palese disinteresse nei suoi confronti da parte del sodalizio vincolante, mentre l'atleta A. G. asseriva di aver ricevuto un esplicito assenso per praticare la pallavolo a livello amatoriale presso altra società.

Considerati gli elementi probatori acquisiti a sostegno della responsabilità di tutte le atlete e ritenute le eccezioni difensive sollevate non idonee a scriminare la condotta loro contestata, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 02.04.2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more pervenivano nuove memorie da parte di tutte le atlete, ancora una volta ad eccezione della sig.ra G. A., nelle quali si ribadivano le deduzioni difensive già sollevate dinanzi alla Procura Federale ed al contempo si eccepiva la sostanziale inesistenza del vincolo con la ASD Pallavolo Nettuno in ragione di presunte irregolarità verificatesi nella procedura di Primo Tesseramento (mancata sottoscrizione del relativo modulo).

Anche l'atleta M. N. inviava una nuova memoria, ribadendo quanto già evidenziato, facendo propria la denuncia di inesistenza del vincolo e precisando di non aver mai ricevuto comunicazioni formali da parte del sodalizio in quanto *“le convocazioni del sodalizio sono state effettuate soltanto tramite CHAT WHATSAPP”*

All'udienza fissata, previo assenso di tutte le parti comparse alla trattazione congiunta dei singoli deferimenti, compariva l'Avv. Andrea Gentile per la Procura, il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità di tutti le incolpate e per l'irrogazione di idonea sanzione. Comparivano altresì le atlete A. G., A. F., B. A., C. B., G. G. assistita dal genitore sig.ra M. P., G. A., G. A., G. E., M. N. e R. I.. A seguito di espresso invito rivolto dal Presidente a tutte le comparenti, prendeva la parola la sola atleta G. A. la quale ribadiva le ragioni difensive contenute nelle precedenti memorie. Nessuno compariva per l'atleta G. A..



All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

### **OSSERVA**

Preliminarmente al merito della vicenda in esame, il Tribunale ritiene di dover verificare la posizione dell'atleta G. A. la quale non ha ritenuto di inviare deduzioni difensive, né di presenziare all'udienza fissata per la discussione. Devesi però rilevare che in atti non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'atleta in questione degli atti inviati dalla Procura, con particolare riferimento alla comunicazione di conclusione delle indagini ed al deferimento.

Ritiene pertanto il Tribunale che tale posizione debba essere trasmessa nuovamente alla Procura per le necessarie indagini documentali ed anagrafiche.

Venendo poi al merito della fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale, va evidenziato in primis che i fatti contestati, nella loro storicità, risultano documentati, ammessi e dunque pacifici.

Tutte le atlete infatti hanno confermato di aver ricevuto una convocazione per la stagione 2024/25 a mezzo messaggistica whatsapp, come peraltro avvenuto anche in precedenza per tutte le comunicazioni afferenti l'attività agonistica. Tutte hanno altresì confermato di non aver aderito alla convocazione, motivando tale scelta con problemi di studio e con la precisa volontà di non svolgere attività agonistica, non potendo assumere impegni gravosi in termini di tempo e fatica, incompatibili con le proprie esigenze scolastiche e/o universitarie.

Le atlete A. G. ed A. F. hanno altresì confermato di aver praticato la pallavolo presso la ASD Pianeta Volley Aprilia Tea, in costanza di vincolo con la ASD Pallavolo Nettuno, pur dichiarando di averlo fatto in buona fede e nella convinzione di poterlo fare.

Anche nelle eccezioni difensive, le atlete hanno formulato difese sostanzialmente analoghe, denunciando – oltre alle citate esigenze di studio – la mancanza di una formale lettera di convocazione e, da ultimo, la sostanziale insussistenza del vincolo per presunte irregolarità nella procedura di tesseramento.

L'atleta A. G., con riferimento al capo di incolpazione relativo alla pratica della pallavolo presso un sodalizio diverso da quello vincolante, ha inoltre eccepito di essere stata espressamente autorizzata dal Presidente della ASD Pallavolo Nettuno che peraltro non l'avrebbe messa in guardia dalla rilevanza disciplinare di una simile condotta. In ordine a tale capo di incolpazione, l'atleta A. F. riferiva invece



di un palese disinteresse del sodalizio nei suoi confronti e precisava di aver comunque continuato ad allenarsi anche con la ASD Pallavolo Nettuno, se pur a livello amatoriale.

Orbene, ritiene il Tribunale che nessuna delle eccezioni sollevate e sopra riportate possa spiegare efficacia scriminante rispetto alle violazioni disciplinari contestate.

Quanto al carattere informale della convocazione, non vi è alcuna norma che sancisca e imponga particolari regole di forma e di comunicazione, rilevando solo – ai fini della validità ed efficacia della convocazione – che la stessa sia idonea allo scopo ed in grado di pervenire al destinatario.

Nel caso che ci occupa tutte le atlete incolpate, pur lamentando l'informalità della comunicazione trasmessa dal sodalizio vincolante, hanno comunque dichiarato espressamente di aver ricevuto la convocazione a mezzo whatsapp e di essere state messe pertanto al corrente dei programmi agonistici e dell'avvio della nuova stagione, tanto da poter opporre motivi di studio a sostegno della mancata adesione. L'eccezione relativa al presunto difetto di forma della convocazione deve pertanto ritenersi infondata e priva di pregio.

Quanto alla presunta irregolarità del tesseramento, giova ripetere che finchè sussiste il vincolo conseguente al tesseramento l'atleta ha l'obbligo di praticare lo sport della pallavolo nell'interesse dell'associato vincolante e di farlo in via esclusiva, salva espressa autorizzazione da parte dello stesso a derogare tale obbligo.

La normativa federale prevede in modo esplicito e tassativo quali siano gli strumenti utilizzabili per porre fine al vincolo e quali i presupposti e le procedure che devono sussistere e che possono legittimare la cessazione del vincolo stesso, fermo restando che fino a quando non interviene un provvedimento esplicito ed idoneo a far cessare o a revocare l'omologa del tesseramento entrambe le parti sono tenute al rispetto del vincolo sotto comminatoria delle sanzioni di legge.

Le ragioni di studio o di presunto disinteresse addotte dalle atlete a sostegno della mancata adesione alla convocazione, ove fondate ed adeguatamente provate, avrebbero potuto legittimare l'esperimento delle procedure ad hoc disciplinate nelle carte federali, ma in nessun modo possono legittimare la condotta contestata che è e rimane comunque disciplinarmente rilevante e come tale sanzionabile.

Anche tale eccezione pertanto deve essere disattesa.

Ritiene pertanto il Tribunale che la responsabilità disciplinare delle atlete, per le violazioni loro imputate, sussista e che la condotta posta in essere debba essere sanzionata come indicato nel dispositivo.



Quanto alle atlete A. G. ed A. F., non hanno pregio le eccezioni da loro mosse riguardo al capo di incolpazione relativo all'esercizio della pallavolo presso sodalizio diverso da quello vincolante, peraltro esplicitamente ammesso.

In particolare, la messaggistica prodotta dall'atleta A. G. a riprova della presunta autorizzazione ricevuta dal Presidente della ASD Pallavolo Nettuno, non appare idonea allo scopo e non può assolutamente costituire prova che la stessa abbia prestato il proprio assenso, né tacito, né meno che mai espresso come invece dovrebbe essere.

Ne consegue che dette due atlete sono chiamate a rispondere di entrambe le condotte contestate e devono essere pertanto sanzionate come indicato in dispositivo.

### **P Q M**

Il Tribunale delibera:

- di irrogare alla tesserata A. G. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- di irrogare alla tesserata A. F. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- di irrogare alla tesserata B. A. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- di irrogare alla tesserata C. B. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- di irrogare alla tesserata G. G. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- di irrogare alla tesserata G. A. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- di irrogare alla tesserata G. A. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- di irrogare alla tesserata G. E. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- di irrogare alla tesserata M. N. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- di irrogare alla tesserata R. I. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);



Manda alla segreteria di rinviare alla Procura Federale gli atti relativi alla tesserata G. A. per gli adempimenti di cui in motivazione.

Roma, 07 Aprile 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Aprile 2025